FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO DOPO INCASSO IMPORT/EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale: Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO (ITALIA)
Tel.: +39 0461 313111 - Fax: +39 0461 313119
e-mail: info@cassacentrale.it / sito internet: www.cassacentrale.it
Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il servizio di **dopo incasso import** consiste in una forma di incasso in base al quale la banca riceve dal venditore mandato di incassare l'importo della fornitura contro consegna dei documenti commerciali/finanziari (fatture, documenti di trasporto, effetti, ecc.) rappresentativi delle merci.

Il servizio di **dopo incasso export** consiste in una forma di incasso in base al quale la banca riceve, dalla banca corrispondente del compratore ovvero dal compratore stesso, mandato di pagare al venditore l'importo della fornitura solo contro ricezione dei documenti commerciali/finanziari (fatture, documenti di trasporto, effetti, ecc.) rappresentativi delle merci.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

poiché l'operazione di credito documentario, la garanzia internazionale e il servizio di dopo incasso sono strumenti di pagamento o di garanzia che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;

le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

DOPO INCASSO IMPORT/EXPORT	
SPESE:	
VOCI	**COSTI**
Spese per incasso e pagamento effetti	€30,00
Spese per incasso e pagamento documenti	€30,00
Spese per l'informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto idonea per la stipula e documento di sintesi)	Gratuito
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge: - in forma cartacea - in forma elettronica	 €0,60 Gratuito
Spese produzione/invio altre comunicazioni - in forma cartacea - in forma elettronica	 €0,60 Gratuito
Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti	€0,60
Spese per comunicazioni variazioni contrattuali	Gratuito
Richieste copie documentazione ricerche e/o informazioni	- Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House € 7,00 Max €25,00 - Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico € 2,40 Max €25,00
VALUTE:	
Valuta di addebito commissioni, spese, documenti e effetti	Data operazione
Valuta di accredito documenti e effetti:	
Per accrediti in euro	1 giorno lavorativo dalla data valuta riconosciuta dalla banca controparte
Per accrediti in divisa diversa da euro	Valuta di regolamento Forex (minimo 2 giorni lavorativi dalla data dell'operazione)

SERVIZI ACCESSORI	
Conto corrente di corrispondenza (obbligatorio)	Le operazioni di pagamento e/o incasso relative ai crediti documentari e alle garanzie possono avvenire unicamente su conto corrente acceso presso la banca ed intestato al cliente. Per le condizioni economiche del conto è necessario fare riferimento al foglio informativo disponibile presso la sede della banca o sul sito www.cassacentrale.it
Contratto di affidamento (obbligatorio)	Per poter richiedere l'emissione di un credito documentario o di una garanzia import, il cliente deve sottoscrivere un apposito contratto di affidamento con la banca. Per le condizioni economiche del finanziamento e per il TAEG è necessario fare riferimento al foglio informativo del contratto di affidamento disponibile presso la sede della banca o sul sito www.cassacentrale.it

RECESSO E RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo – a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) - al seguente indirizzo:

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Segantini 5 – 38122 Trento (TN)
Fax: +39 0461 313119,
e-mail reclami@cassacentrale.it
Pec: reclami@pec.cassacentrale.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

GLOSSARIO

Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della lettera di credito Stand-by e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e lettere di credito Stand-by per quanto ad esse applicabili.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario dalla Banca emittente o dall'eventuale banca confermante. In assenza di esplicita accettazione le modifiche possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della banca, che poi, in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la banca, designata o confermante, - diversa dalla Banca emittente - ed autorizzata a ciò, "anticipa" in maniera solutoria/definitiva i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente, riceva i documenti conformi ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali ecc.).
Utilizzo	È il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.